

RESPONSABILITA' DEI COMITATI ORGANIZZATORI

l'esempio del Niballo – Palio di Faenza

dr. ALDO GHETTI

Capo Servizio Cultura e Manifestazioni
del Comune di Faenza

Consigliere nazionale Federazione Italiana Giochi Storici

Componente Commissione Storica F.I.G.S.

Componente Commissione Tecnica F.I.G.S.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 concernente "Recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet therapy*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52, del 4 marzo 2003;

Articolo 8

Manifestazioni popolari

Le Regioni si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

- a. la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;*
- b. il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a., sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.*

La legge 20 luglio 2004 n. 189 – Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (G.U. n. 178, 2004)

- *Art. 544-bis. (Uccisione di animali) – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.*
- *Art. 544-ter. (Maltrattamento di animali) – Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.*

segue:

La legge 20 luglio 2004 n. 189 – Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (G.U. n. 178, 2004)

- *“Art. 19-ter – (Leggi speciali in materia di animali). ... omississ Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.*

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati (G.U 7.9.2009)

Considerato che nonostante il predetto Accordo (6/2/2003) non tutte le Regioni hanno attuato quanto previsto;

Considerato il ripetersi di tali manifestazioni, anche su improvvisati circuiti urbani del territorio nazionale, e di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità fisica degli animali nonché l'incolumità dei fantini e degli spettatori presenti;

Ritenuto necessario prevedere norme urgenti a tutela della salute e del benessere degli equidi in parola;

... *omississ* ...

Ordina

... ..

Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati (G.U. n. 210 del 9.9.2011)

... omississ ...

Ritenuto pertanto necessario, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, di reiterare le misure di tutela della salute e del benessere degli equidi impegnati in manifestazioni popolari, pubbliche o private, che si svolgono al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, integrandole con le ulteriori misure rivelatesi necessarie alla luce dell'esperienza maturata durante il biennio di vigenza dell'O.M. 21/07/2009;

... omississ ...

Ordina

... ..

Art. 1 Manifestazioni autorizzate

1. Le manifestazioni pubbliche o private, **incluse le prove**, nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dalla Federazione equestre internazionale (FEI), dalla Federazione italiana turismo equestre e trec (FITETREC A.N.T.E.), nell'ambito delle discipline indicate dai rispettivi statuti, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformità alle previsioni di cui alla presente ordinanza e all'Allegato A, che ne costituisce parte integrante.

segue:

Art. 1 Manifestazioni autorizzate

2. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica dell'ente o comitato organizzatore e previo parere favorevole della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli **141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635** e successive modifiche ed integrazioni, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell'Allegato A. A tal fine la commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali di cui all'Allegato A.

Art. 2 Disposizioni relative a equidi e fantini

1. E' vietato utilizzare per le manifestazioni di cui all'art. 1 cavalli di età inferiore ai quattro anni.
2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.
3. Gli organizzatori sono responsabili dell'applicazione del presente articolo.

Art. 3 Sostanze ad azione dopante

1. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.
2. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dagli enti tecnici ASSI o FISE.

Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali *(Allegato A)*

- a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione.
- b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti.
- c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute.
- d) Il tecnico di cui all'art. 1, comma 2 è formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, ASSI e FISE, ed è inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
- e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove.
- f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso la presenza di: un medico veterinario di comprovata esperienza nel settore equino, che attua altresì una visita veterinaria preventiva e certifica l'idoneità degli equidi allo svolgimento dell'attività, un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo e la disponibilità di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento.
- g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale.

SCIA:

Segnalazione Certificata di Inizio di Attività per manifestazione occasionale, con allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente

Chi è interessato al servizio?

Coloro che intendono svolgere attività di pubblico spettacolo a carattere temporaneo con allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente: feste, trattenimenti musicali e/o danzanti, sagre, concerti, ecc.

Ci sono limitazioni?

L'attività deve essere svolta in conformità e nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni dettate dalla Commissione Tecnica competente relativamente ad ogni specifica manifestazione o attività.

Con quali documenti ci si deve presentare?

Per le manifestazioni temporanee che si ripetono con le stesse identiche modalità ed allestimenti nei due anni successivi a quello in cui hanno ottenuto l'agibilità i documenti da allegare sono:

- a) attestazione da parte di un tecnico abilitato che la manifestazione si svolge con le stesse modalità ed allestimenti di cui all'agibilità rilasciata dalla Commissione Tecnica Comunale in data non anteriore a due anni;
- b) copia completa del documento di identità valido del dichiarante.

Esistono tempi da rispettare?

La Scia deve essere presentata almeno 30 gg. prima dello svolgimento della manifestazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 311

Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Campo di applicazione

...omississ...

d) procedimenti per la concessione dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; ... omississ ...

Art. 4.

Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo

Art. 141 - bis. - Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza é comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata. La commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal Sindaco competente. ... omississ ...

Art. 142. - Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non é istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza. La commissione provinciale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal prefetto. ... omississ ...

Responsabilità penale dell'organizzatore di manifestazioni

Secondo una definizione pressoché unanimemente accolta, l'organizzatore può identificarsi nella persona fisica, nella persona giuridica, nell'associazione non riconosciuta oppure nel comitato che, assumendosi tutte le responsabilità nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato, promuove l'incontro tra due o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, dunque, a prescindere dal pubblico spettacolo.

Ci sono poi ulteriori distinzioni riguardanti gli organizzatori, ripartiti in organizzatori di diritto (appartenenti ad una federazione e regolarmente autorizzati ad organizzare manifestazioni), organizzatori di fatto (non federati e non autorizzati all'organizzazione) e organizzatori pro tempore (non federati, ma regolarmente autorizzati), suddivisione che però ha solo una funzione sportiva interna, rilevante per l'omologazione dei risultati, ma non per l'ordinamento giuridico statale, poiché se l'organizzatore ha commesso un fatto penalmente rilevante risponderà del suo operato davanti al giudice ordinario, indipendentemente dalla sua posizione sportiva.

Ovviamente l'organizzatore sarà tenuto nel suo lavoro a rispettare anche le prescrizioni imposte dalla Pubblica Amministrazione: ad esempio per molte gare, soprattutto quelle che si svolgono con animali quali quelle ippiche, è richiesta una autorizzazione, la quale però non esimerà l'organizzatore dalla responsabilità penale per i suoi comportamenti colposi, così come confermato dal regolamento di esecuzione del testo unico di pubblica sicurezza.

La responsabilità dell'organizzatore è essenzialmente riscontrabile nei confronti degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive, nonché nei confronti degli spettatori di tali manifestazioni o comunque di soggetti terzi a queste ultime.

Per esaminare le responsabilità di tali soggetti, dobbiamo individuare gli obblighi da loro violati e perciò conviene precisare innanzitutto i loro doveri e poteri.

Essenzialmente un organizzatore di manifestazioni sportive deve:

- controllare la adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti,
- controllare la idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione,
- controllare che l'atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara.

In modo piuttosto generico, ma conciso ed efficace, si potrà perciò affermare che l'organizzatore di competizioni sportive è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità di gareggianti e spettatori ed a prevenire, rispettando le norme generali di prudenza e usando la normale diligenza, il verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumità.

L'adozione di tali misure protettive dovrà essere più attenta e scrupolosa quanto maggiori sono i rischi per la natura della gara, le condizioni dei luoghi, la presenza più o meno massiccia del pubblico e per i loro prevedibili comportamenti.

Prima di tutto per affermare la responsabilità penale degli Organizzatori si dovrà riscontrare, ovviamente, un rapporto di causalità tra la manifestazione ed il danno verificatosi durante la stessa, nei confronti dei partecipanti o dei terzi.

Questo nesso di causalità potrà ravvisarsi in un comportamento attivo, ma più verosimilmente in un comportamento omissivo degli organizzatori, i quali violino un obbligo giuridico a loro carico (vedi art. 402 c.p.).

*Art. 402 c.p. (Rapporto di causalità): Nessuno può essere punito dalla legge per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. **Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.***

Appurato ciò, si possono ora approfondire i vari casi di responsabilità (e di esonero da responsabilità) riscontrati a carico di organizzatori di varie discipline sportive, facendo particolare attenzione ai poteri ed agli obblighi loro attribuiti.

Cominciando dall'obbligo di controllare l'idoneità e la sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti, basterà dire che l'organizzatore è tenuto a rispettare i requisiti previsti dalla normativa federale.

[QUALE?]

Per quel che riguarda l'obbligo di valutare l'idoneità psico-fisica degli atleti, di solito gli accertamenti sanitari sono a carico delle federazioni

[QUALE?]

e l'organizzatore dovrà solo controllare circa l'esistenza di una diagnosi positiva effettuata dai preposti organi federali ed in mancanza dovrà sicuramente escludere dalla competizione l'atleta non idoneo.

Anche quando non esiste una valutazione medica federale, l'organizzatore avrà comunque l'obbligo di far visitare l'atleta da un medico e solo dopo un esame positivo, ammetterlo alla competizione.

Riguardo, infine, all'idoneità ed alla sicurezza dei luoghi e degli impianti, si richiede sicuramente il possesso delle condizioni di agibilità, per garantire il regolare svolgimento della competizione nonché la sicurezza di atleti e spettatori.

“Le Manifestazioni a tutela degli usi e consuetudini locali devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica del Comitato Organizzatore, e previo parere favorevole della Commissione Comunale o Provinciale per la Vigilanza Pubblici Spettacoli, integrata da un veterinario dell’Azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico ... abilitato attraverso specifico percorso formativo certificato dagli Enti tecnici sportivi di riferimento (F.I.S.E. - UNIRE) ...” **Normativa “Martini”**

Tuttavia l'omologazione della federazione competente è necessaria, ma non sufficiente, poiché comunque l'organizzatore dovrà procedere alla regolare manutenzione degli impianti, per conservarli nello stesso stato in cui si trovavano nel momento dell'omologazione, impedendo dei degradi che possano costituire una qualsiasi fonte di pericolo.

Gli Organizzatori di eventi sono responsabili degli infortuni subiti dai partecipanti anche in presenza di apposite liberatorie

- Sempre più spesso, al momento di partecipare a tornei o manifestazioni sportive, alcuni organizzatori fanno sottoscrivere agli atleti partecipanti delle dichiarazioni liberatorie. Senza dubbio tali documenti sono predisposti al fine di declinare eventuali responsabilità in ordine a danni che dovessero occorrere a soci o a terzi durante la gara.
- Ebbene simili documenti sono del tutto inefficaci in virtù del combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 1229 del Codice Civile. La prima norma, infatti, sancisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo quando questi importino una diminuzione permanente dell'integrità fisica. In altri termini, lo stesso ordinamento giuridico stabilisce che neppure lo stesso titolare possa disporre di beni indisponibili quali il proprio corpo e la sua integrità o incolumità: a maggior ragione, quindi, una tale facoltà è preclusa ad un terzo (l'organizzatore di una manifestazione, ad esempio).
- L'art. 1229, infine, dispone la nullità delle clausole di esonero da responsabilità per dolo o colpa grave del "debitore" (cioè l'organizzatore), nonché per i casi in cui il fatto dell'organizzatore o dei suoi diretti collaboratori costituisce violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Tale principio è valido anche nel campo della responsabilità extracontrattuale.

Per essere esente da responsabilità in questi casi l'organizzatore dovrà dimostrare di avere predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla singola attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi. **[QUALI?]**

... Relativamente infine alla “certificazione del terreno di gara” occorre che un tecnico (FISE od UNIRE) certifichi la regolarità del Vostro percorso con una relazione che va ad integrare la documentazione rilasciata dalla sopra citata Commissione comunale/provinciale. ... estratto Circolare FIGS

Resterà comunque a carico sia degli atleti sia degli organizzatori l'obbligo di rispettare il generico obbligo di rispettare il principio del *neminem laedere* [non offendere nessuno] a tutela di tutti i diritti assoluti.